****

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA–ROMAGNA, LA CITTA’ METROPOLITANA E LA PROVINCIE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI CONFERITE AI SENSI DELLA L.R. N. 13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**SOMMARIO**

[Art. 1 - Oggetto 4](#_Toc91594790)

[Art. 2 – Finalità e obiettivi 4](#_Toc91594791)

[Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento 6](#_Toc91594792)

[Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima 6](#_Toc91594793)

[Art. 5 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione 7](#_Toc91594794)

[Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo 8](#_Toc91594795)

[Art. 7 – Completamento dell’organico assegnato alle funzioni conferite 9](#_Toc91594796)

[Art. 8 – Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana 11](#_Toc91594797)

[Art. 9 – Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco 11](#_Toc91594798)

[Art. 10 – Contributo a titolo di rimborso per l’utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche 11](#_Toc91594799)

[Art. 11 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. 13](#_Toc91594800)

[12 – Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle province delle funzioni conferite 14](#_Toc91594801)

[13 – Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Regione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE 14](#_Toc91594802)

[Art. 14 – Organizzazione del lavoro del personale che opera in avvalimento organizzativo 15](#_Toc91594803)

[Art. 15 - Trattamento dei dati personali 18](#_Toc91594804)

[Art. 16 - Trasferimento di quote di dotazione organica 18](#_Toc91594805)

[Art. 17 - Utilizzo delle graduatorie 19](#_Toc91594806)

[Art. 18 - Durata della convenzione 19](#_Toc91594807)

[Art. 19 - Disposizioni fiscali 19](#_Toc91594808)

**LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI**

* Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni Francesco Raphael Frieri, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 del 27/12/2021;
* Città Metropolitana di Bologna / Provincia di \_\_\_\_\_\_\_ rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi della deliberazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le province in materia di funzioni conferite dalla L.r. 13/2015 richiamate sono stati regolati dal 2016 al 2021:

* dalla Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.r. 13/2015 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 5 dicembre 2016, cessata in data 31/12/2018 e prorogata al 31/12/2019 con DGR 2249/2018 al solo scopo di permettere un riordino complessivo di tutti gli istituti convenzionali alla luce delle evoluzioni dei rapporti intercorsi nel triennio 2016/2018 ;
* dalla convenzione approvata con Delibera di Giunta n. 1715 del 12 novembre 2015 che ha affidato alla Città Metropolitana di Bologna e alle province le attività in materia di Organismo intermedio FSE, di cui all’art. 50, comma 2 della L.r. 13/2015 richiamata;
* dall’accordo tra Regione Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna per la definizione di un corrispettivo economico derivante dall’utilizzo degli immobili delle Province e della Città metropolitana da parte della Regione per l’esercizio 2018 approvato con delibera di Giunta n. 2049 del 3/12/2018;
* dalla convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 2362 del 22/11/2019 fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana per la gestione delle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e ss. mm. ii. la cui scadenza è prevista al 31.12.2021;

Che in attuazione dell’accordo sindacale sottoscritto dall’Amministrazione Regione, ANCI, UPI e OO.SS. in data 22/11/2021, in merito alla transizione 2022 per permettere alle province di esercitare le funzioni trasferite in attesa di completare i propri piani dei fabbisogni e alla Regione la completa presa in carico delle istruttorie in corso in materia di Organismo Intermedio;

Dato atto della conclusione delle attività delegate in materia di Organismo Intermedio il 31/12/2021, dello stato d’avanzamento del piano di razionalizzazione degli immobili e delle infrastrutture tecnologiche regionali, nonché dei nuovi accordi in materia di operatività delle Polizia Provinciali a supporto delle funzioni regionali, compresa la quota aggiuntiva di servizi richiesti in materia di controllo degli animali fossori le parti convengono sulla necessità di riordinare complessivamente i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province disciplinando con una nuova convenzione quanto segue:

* le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni – di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.r. 13/2015;
* le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione**;
* le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o **gestione degli immobili** di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche;
* le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la **partecipazione agli Enti parco**;
* le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell’art. 50 comma 2 della L.r. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE;
* la regolazione dei rapporti tra la Regione, la Città Metropolitana e le province per la gestione delle funzioni conferite e delle attività assegnate ai sensi della L.R. 13/2015, al fine di consentire a detti enti di completare i propri piani dei fabbisogni di personale per l’esercizio autonomo delle stesse;

**Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:**

## Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna (d’ora in poi Città metropolitana) per l’esercizio delle funzioni conferite a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*” (d’ora in poi L.r. 13/2015), nonché di quanto disposto dall’art. 26 “*Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015”* della L.r. 27 dicembre 2018 n. 24 “*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*” e dal capo IV “Completamento del percorso di riordino territoriale” nonché della L.r. 23/2019 “*Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell’esercizio finanziario 2019*”;

## Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. Gli Enti aderenti concordano sull’opportunità di perseguire nel triennio 2022/2024 la gestione ottimale delle funzioni conferite a Province e Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:
2. le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell’art. 40 della L.r. 13/2015;
3. le modalità di finanziamento da parte della Regione per l’organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo e istruzione;
4. le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali, comprese le modalità con cui la Città Metropolitana e le Province potranno avvalersi, per il solo esercizio 2022, del supporto della regione tramite avvalimento organizzativo per garantire la continuità di esercizio di funzioni autonome in attesa del completamento dell’assunzione diretta del proprio organico funzionale;
5. le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
6. le modalità organizzative e operative idonee a garantire il perfezionamento, il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività assegnate alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell’art. 50 comma 2 della l.r. 13/2015 in materia di Organismo intermedio FSE 2014-2020, per il periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31.12.2022 anche al fine di garantire il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE;
7. ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

## Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna:
2. l’esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di **vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura** e attività connesse ai sensi dell’art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell’art. 40 della l.r. n. 13/2015;
3. l’esercizio delle **funzioni conferite** alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46 e 51 della l.r. 13/2015 in materia di **rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione**;
4. l’esercizio delle **funzioni conferite** alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell’articolo 47 della l.r. 13/2015 **in materia di commercio e turismo, comprese le funzioni di destinazione turistica conferite alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell’art. 3 della L.R. 4/2016;**
5. l’utilizzo da parte della Regione, tramite propri dipendenti, per l’esercizio di funzioni regionali, di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in comodato della Città Metropolitana e delle Province;
6. la partecipazione della Città Metropolitana e delle Province negli Enti parco.

## Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese di personale sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera a) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40 e del comma 1 dell’articolo 42.
2. Per il triennio 2022/2024 la Regione partecipa finanziariamente all’esercizio delle funzioni con un importo annuo di 4.800.000 €. Dall’esercizio 2022 il finanziamento verrà ripartito tra le Province e la Città metropolitana come segue:
	1. Il 50% delle risorse verrà ripartito tra la Città metropolitana e le Province in ragione dell’organico di polizia provinciale in servizio al 31/12 dell’esercizio antecedente. Dall’organico di cui al presente capoverso sono esclusi i comandanti e il personale amministrativo;
	2. Il 50% sulla base della superficie agro-silvo-pastorale;
3. Dall’esercizio 2022 l’importo del finanziamento è incrementato di euro 300.000, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superfice agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell’attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell’ambito del territorio di competenza, fatta salva l’applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall’art. 40 della L.R. n. 13/2015, così come modificata e integrata dall’art. 9 della L.R. n. 23/2019.

## Art. 5 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione

1. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi degli artt. 46 e 51 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2022 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni.
2. Per l’anno 2022 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
	1. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all’eventuale part-time, del personale dell’ente assegnato all’esercizio della funzione conferita.
	2. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell’esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione economica di inquadramento comunicata dall’ente fino all’eventuale completamento dell’organico;
3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall’ente per l’esercizio della funzione conferita.
4. La determinazione dell’importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale che provvede a richiedere ad ogni ente l’elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo. Il finanziamento non potrà superare il totale del costo omnicomprensivo relativo al personale assegnato in distacco nell’esercizio 2018.
5. Per gli anni 2023 e 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018(art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018);
6. La Regione comunica ad ogni ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c. 5 della L.R. 27/12/2018 n. 24, i dettagli relativi al trattamento economico accessorio riferito al personale distaccato presente al 31/12/2018, con evidenza delle singole voci contrattuali, comprese i trattamenti relativi alle indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative;

## Art. 6 - Finanziamento per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo

1. Al fine di favorire l’esercizio delle funzioni in materia di commercio e turismo di cui all’art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni.
2. Per l’anno 2022 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
	1. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all’eventuale part-time, del personale dell’ente assegnato all’esercizio della funzione conferita.
	2. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell’esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione economica di inquadramento comunicata dall’ente fino all’eventuale completamento dell’organico;
3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall’ente per l’esercizio della funzione conferita.
4. La determinazione dell’importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Servizio competente in materia di personale che provvede a richiedere ad ogni ente l’elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo. Il finanziamento non potrà superare il totale del costo omnicomprensivo relativo al personale assegnato in distacco nell’esercizio 2018.
5. Per gli anni 2023 e 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018(art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018);
6. La Regione comunica ad ogni ente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c. 5 della L.R. 27/12/2018 n. 24, i dettagli relativi al trattamento economico accessorio riferito al personale distaccato presente al 31/12/2018, con evidenza delle singole voci contrattuali, comprese i trattamenti relativi alle indennità di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative;
7. Il presente articolo si applica, per quanto riguarda il turismo, agli enti che esercitano direttamente in proprio tali funzioni.

## Art. 7 – Completamento dell’organico assegnato alle funzioni conferite

1. Per garantire l’esercizio autonomo delle funzioni conferite ogni ente provvederà ad assumere il personale da assegnare alle suddette funzioni, anche con rapporto di lavoro flessibile, compreso il comando, secondo le proprie esigenze organizzative. La riassegnazione alle funzioni conferite di personale dell’ente precedentemente assegnato ad altre funzioni è equiparata ad una nuova assunzione.
2. Nelle more della definizione di un quadro normativo che consenta ad ogni ente di procedere alle assunzioni per completare l’organico funzionale delle funzioni conferite, la Regione al fine di garantire la continuità del servizio, si impegna a:
	1. concordare modalità organizzative idonee a garantire un affiancamento per il passaggio di consegne e per il perfezionamento delle attività con le modalità di cui all’art. 13.
	2. fornire il proprio contributo politico-istituzionale, in tutte le sedi di confronto e concertazione tecnico-politica, compresa la conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, per assicurare l’armonizzazione delle discipline d’interesse comune, con particolare riguardo alle previsioni di innalzamento/deroga ai valori-soglia ordinari in misure adeguate a consentire la sostenibilità finanziaria degli appositi organici da dedicare allo scopo;
	3. intervenire, a seguito dell’emanazione del decreto in materia di applicazione dell’art. 33 del DL 34/2019 per le province e la Città Metropolitana e, se consentito dello Stato, adeguando le norme regionali in materia di funzioni trasferite per facilitare le capacità assunzionali delle province e della Città Metropolitana nonché rendere neutrali le assunzioni di cui al presente articolo ai fini del valore soglia, con l’obiettivo di completare il percorso di riordino istituzionale.
	4. a concedere il nulla osta incondizionato ai dipendenti regionali che, su base volontaria, chiederanno di essere collocati in posizione di comando o faranno richiesta di mobilità volontaria entro il 31/12/2022 presso gli organici delle province e della Città metropolitana per ricoprire posizioni in organico funzionali all’esercizio di funzioni conferite;
	5. a concedere ad ogni ente, con le modalità di cui all’art. 17, l’accesso alle proprie graduatorie in corso di validità al fine di incentivare l’impiego a tempo indeterminato;
3. Le parti convengono che per effetto dell’art. 26 della L.R. 27/12/2018 N. 24, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente periodo, in relazione a quanto previsto dall’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, essendo finanziato integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

## Art. 8 – Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana

1. Qualora la Regione disponga per via legislativa la revoca di funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana, la Regione stessa, sentiti gli enti e le parti sociali, si impegna a garantire il trasferimento alla Regione delle relative unità di personale assunto da ogni ente in applicazione dell’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001.

## Art. 9 – Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco

1. Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 23/2019 e al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette come previsto dalla L.R. n. 13/2015, la Regione eroga annualmente un contributo finanziario pari alla quota di partecipazione annuale delle Province e della Città metropolitana in ogni singolo Ente parco.

## Art. 10 – Contributo a titolo di rimborso per l’utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche

1. In coerenza con quanto stabilito nel “Piano di razionalizzazione degli spazi" – di cui all’art 3 legge regionale 30 gennaio 2014 n. 1, a decorrere dal 2019 la Regione eroga un contributo annuale a Province e Città metropolitana finalizzato a compensare ogni singolo ente:
2. della indisponibilità di immobili o porzione di immobili di proprietà e/o in affitto delle Province e delle Città Metropolitana occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l’esercizio di funzioni regionali (Contributo affitto);
3. delle spese di gestione sostenute direttamente dalle Province e dalla Città metropolitana per immobili o porzioni di immobili, anche di proprietà di terzi, occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l’esercizio di funzioni regionali (Contributo Gestione).
4. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono determinati sulla base dello stato di fatto dei locali e del personale occupante, escluso il personale in avvalimento organizzativo sulle funzioni trasferite di cui all’articolo 12, così come risultante al 30 giugno di ogni esercizio.
5. Il contributo di cui alla lettera a), riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, escluso il personale in avvalimento organizzativo su funzioni provinciali, è calcolato secondo la seguente formula: Contributo Immobile = (NDIP \* SUPCONV \* MEDIAOMI) + (NDIP\*333 €), dove:
	* NDIP: numero di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
	* SUPCONV: Superficie convenzionale pro capite occupata pari a 20 metri quadrati determinata sulla base della media dei MQ occupati da ogni dipendente regionale in sedi regionali aventi natura storica. La superfice occupata media è comprensiva di vani accessori e spazi comuni;
	* MEDIAOMI: valore medio di mercato dell’anno in corso ottenuto tramite le quotazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate (euro/mq anno) per ciascun immobile;
	* 333 €: correttivo migliorativo riconosciuto annualmente per imposte e tasse correlate al possesso o affitto dell’immobile.
6. Il contributo di cui alla lettera b) del presente articolo, riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali, è calcolato secondo la seguente formula: Contributo Gestione immobile = (NDIP \* 2.100 €), dove:
	* NDIP: numero effettivo di dipendenti regionali occupanti i locali al 30 giugno di ogni esercizio;
	* 2.100 €: costo medio per dipendente sostenuto dalla regione per la propria gestione immobiliare, comprensivo di utenze, imposte, tasse e spese generali.
7. La quantificazione e l’erogazione delle somme dovute sarà disposta annualmente nel secondo semestre dal Servizio competente in materia di patrimonio sulla base della ricognizione effettuata annualmente dal Servizio competente in materia di controllo di gestione regionale e sulla base dello stato di occupazione degli immobili provinciali.
8. Le Province e la Città metropolitana, al fine di agevolare la funzionalità dei servizi regionali svolti presso sedi provinciali, si impegnano fino alla eventuale presa in carico degli immobili, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture telematiche, anche previo sezionamento delle reti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal GDPR con oneri a carico della Regione, al fine di consentire il collegamento diretto alla rete regionale delle postazioni di lavoro dei dipendenti regionali e delle destinazioni turistiche ospitate presso i propri locali.

## Art. 11 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.

1. Al fine di supportare l’organizzazione dell’esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. n. 13/2015, la Regione, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 24/2018, riconosce annualmente un finanziamento per l’organizzazione e gestione delle funzioni conferite di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione e nei limiti dell’organico funzionale dell’esercizio 2018;
2. Il numero dei dipendenti è moltiplicato per un importo pro capite pari ad euro 7.800 corrispondente ai costi sostenuti dalla Regione nel 2019 a titolo di spese di gestione per ogni dipendente.
3. Dall’esercizio 2022 la Regione riconosce alla Città metropolitana un contributo finanziario annuo pari ad euro 50.000 finalizzato a sostenere la gestione delle funzioni di Destinazione Turistica.

## 12 – Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Città Metropolitana di Bologna e delle province delle funzioni conferite

1. Al fine di sostenere le Province e la Città metropolitana nel completare l’organizzazione autonoma delle funzioni conferite, nell’ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle funzioni e non pregiudicare la continuità amministrativa, la Regione Emilia-Romagna si impegna per il solo esercizio 2022 a mettere a disposizione ai suddetti enti, tramite avvalimento organizzativo, il personale regionale precedentemente assegnato in regime di distacco fino al 31.12.2021, al fine di assicurare un affiancamento transitorio dei nuovi assunti per il passaggio di consegne e garantire nell’esercizio 2022 la continuità operativa di ogni ente nell’esercizio delle funzioni conferite.
2. Ogni ente individua entro il 31/12/2021 l’organico da coinvolgere nell’avvalimento organizzativo necessario a garantire l’esercizio delle funzioni conferite;
3. A fine di garantire quanto previsto al comma 1, ogni ente garantisce ai dipendenti coinvolti di prestare le proprie attività presso i locali dell’ente con le modalità di cui all’articolo 14;

## 13 – Collaborazione istituzionale per la completa presa in carico da parte della Regione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e il potenziamento delle funzioni di gestione, controllo e liquidazione dei fondi FSE

1. Al fine di sostenere le Regione nella Presa in carico delle attività in corso e delle istruttorie completate in materia di organismo intermedio e completare il potenziamento dei servizi regionali in materia di gestione, controllo e liquidazione FSE ogni ente, nell’ambito della collaborazione interistituzionale tesa ad assicurare lo svolgimento ottimale delle attività e non pregiudicare la continuità amministrativa, si impegna per il solo esercizio 2022 a mettere a disposizione della Regione, tramite avvalimento organizzativo, il proprio personale precedentemente incaricato della responsabilità di procedimento o istruttoria in materia di Organismo Intermedio al fine di completare le pratiche in corso e il passaggio di consegne per garantire nell’esercizio 2022 la continuità operativa della regione. Il personale incaricato della responsabilità in materia di Organismo intermedio fino all’esercizio 2021, dall’esercizio 2022 è tenuto a garantire il trasferimento dei fascicoli procedimentali in materia di FSE 2014-2020.
2. Al fine di sostenere il passaggio di consegne la Regione si impegna a mantenere presso le sedi di ciascun ente il personale già in posizione di distacco fino al 31/12/2021 per garantire le nuove funzioni di gestione, controllo e liquidazione FSE e il perfezionamento e il completamento delle istruttorie e la presa in carico da parte della Regione delle attività Organismo intermedio FSE 2014-2020 già assegnate alla Città Metropolitana e alle Province fino al 31/12/2021;
3. A fine di garantire quanto previsto nei commi 1 e 2, ogni ente garantisce ai dipendenti coinvolti di prestare le proprie attività presso i locali dell’ente con le modalità di cui all’articolo 14;

## Art. 14 – Organizzazione del lavoro del personale che opera in avvalimento organizzativo

1. Dal 1° gennaio 2022:
	1. ogni ente è tenuto ad individuare un dirigente responsabile dell’organizzazione del lavoro del personale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui agli articoli 12 e 13;
	2. la regione assegna ogni dipendente già coinvolto nell’esercizio delle funzioni conferite e delle attività assegnate fino al 31/12/2021, e non trasferito ad altre funzioni regionali o di altri enti, ad una o più strutture organizzative assegnate alla Direzione Generale ECLI;
2. Ogni struttura organizzativa della Regione di cui al comma 1, lett. b) è assegnata dal Direttore Generale competente e ad uno Dirigente responsabile di servizio. Sulla base dell’ordinamento regionale, al Direttore Generale e al Responsabile di Servizio, sentiti i dirigenti provinciali e metropolitani di cui al comma 1, lett. a), competono:
	1. Il rinnovo fino al 31/12/2022 degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 31/12/2021 con loro adeguamento a quanto previsto dalla disciplina regionale salvo nei casi in cui il dipendente incaricato cessa entro il primo semestre 2022.
	2. L’approvazione del Piano delle Attività con obiettivo le attività previste negli articoli 12 e 13 o di presa in carico delle istruttorie in materia di organismo intermedio e di gestione, controllo e liquidazione FSE;
	3. Il rinnovo fino al 31/12/2022 degli incarichi di specifiche responsabilità in scadenza il 31/12/2021 con loro adeguamento a quanto previsto dalla disciplina regionale;
	4. Il subentro, tramite sottoscrizione di nuovi accordi individuali, nei rapporti di telelavoro e smart working con i dipendenti che ne avevano diritto fino al 31/12/2021;
	5. La gestione amministrativa del personale avvalendosi della collaborazione dei dirigenti di cui al comma 1, lett. a);
	6. L’approvazione degli strumenti di valutazione annuale, sentiti i dirigenti di cui al comma 1, lett. a);
	7. Il conferimento di eventuali incarichi ai dirigenti di cui al comma 1, lett. a) al fine di svolgere le attività necessarie al completamento delle istruttorie in materia di organismo intermedio;
	8. Il conferimento di eventuali incarichi a dirigenti regionali, anche a tempo parziale, per la gestione delle istruttorie in materia di Organismo Intermedio e/o di gestione, controllo e liquidazione FSE;
3. Al fine di garantire la continuità operativa, il dirigente regionale si avvale dei dirigenti di cui al comma 1, lett. a):
	1. Per la verifica preventiva delle compatibilità organizzative in materia di assenze/presenze, ferie e permessi che verranno comunque riconosciuti sulla base dell’ordinamento e delle piattaforme gestionali regionali;
	2. Per il controllo delle presenze in servizio;
4. I dirigenti provinciali e della Città Metropolitana di cui al comma 1, lett. a) sono tenuti, previo accordo con il dirigente regionale, a:
	1. Garantire il controllo del green pass e delle presenze del personale regionale in avvalimento organizzativo;
	2. Incaricare il personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui all’art. 12 al fine di legittimarne le attività in materia di funzioni trasferite;
	3. Trasferire ai dirigenti regionali l’insieme di istruttorie in corso e completate in materia di organismo intermedio;
	4. Organizzare quotidianamente il lavoro del personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui all’art. 12;
	5. Validare preventivamente le richieste di trasferta del personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui all’art. 12;
	6. Comunicare tempestivamente gli infortuni del personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui all’art. 12, e in ogni caso entro le 24 ore dall'evento, all’ufficio competente della Regione.
	7. Segnalare eventuali violazioni in materia di rapporto di lavoro e codice di comportamento del personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo di cui all’art. 12 al fine di attivare procedimenti disciplinari;
5. Gli incarichi ai dirigenti provinciali o della Città metropolitana, anche avvaliti, sulle funzioni trasferite sono di competenza dei Presidenti delle province o del Sindaco metropolitano;
6. Nel corso dell’esercizio 2022 il personale convolto nell’avvalimento organizzativo di cui agli articoli 12, 13 e 14 può liberamente partecipare ai processi di mobilità interna della Regione. L’effettiva riassegnazione ad altre funzioni regionali in caso di mobilità interna decorre dalla data di sostituzione da parte della regione o di ciascun ente e comunque avrà effetto dal 1° gennaio 2023;
7. Al personale regionale coinvolto nell’avvalimento organizzativo:
	1. Verranno distribuiti i badge della Regione Emilia-Romagna. Nelle sedi in cui sono presenti marcatempo regionali i dipendenti dovranno timbrare con il badge regionale. Dove non esiste il marcatempo regionale i dipendenti dovranno utilizzare il badge provinciale. In quest’ultimo caso il dirigente provinciale, anche tramite flussi automatizzati qualora disponibili, dovrà comunicare tempestivamente o al massimo entro il terzo giorno del mese successivo le marcature e le assenze dei singoli dipendenti utili ai fini del pagamento dello stipendio;
	2. Si applica la disciplina regionale in materia di orario di lavoro, presenze/assenze e trasferte;
	3. Si applica la disciplina regionale in materia di valutazioni individuali;
	4. Si applicano la disciplina e la modalità operativa della Regione in merito al riconoscimento e distribuzione dei buoni pasto;
	5. Si applicano la disciplina e la modalità operativa della Regione relative alle diverse forme di lavoro agile;
8. La Regione assicura l'inserimento dei dipendenti in avvalimento nei propri percorsi formativi, con particolare attenzione all'integrazione dei processi lavorativi necessari per l'ottimale svolgimento delle funzioni assegnate.

## Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. Ogni ente provvede alla designazione dei dipendenti Regionali che operano in nome e per conto di ciascun ente quali incaricati al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). Permangono in capo ad ogni ente le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali, agli strumenti utilizzati e alla definizione dell'ambito di operatività dei lavoratori, ivi compreso il profilo della sicurezza, senza alcuna intermediazione della Regione.

## Art. 16 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 di cui agli art. 5 e 6 della presente convenzione, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, la Regione Emilia-Romagna, a fronte di formale richiesta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, cede quote finanziarie della propria dotazione organica.
2. A fronte di formale richiesta avanzata dal singolo ente alla Direzione Competente in materia di personale, nel limite complessivo delle posizioni coperte da personale distaccato al 31/12/2018:
	1. la Regione riduce il tetto di spesa della propria dotazione organica nei limiti delle quote finanziarie equivalenti al costo tabellare di primo inquadramento del personale già distaccato al 31/12/2018.
	2. conseguentemente, l'Ente richiedente aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base in ragione delle quote finanziarie trasferite di cui al comma a).

## Art. 17 - Utilizzo delle graduatorie

1. Per l’intera durata della presente convenzione:
* La regione Emilia-Romagna autorizza la Città Metropolitana e le singole province ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
* la Città Metropolitana e le singole province autorizzano la Regione Emilia-Romagna ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
1. Per utilizzare le graduatorie ciascuna delle parti avanza richiesta in forma scritta del numero di posizioni e professionalità che intende assumere.

## Art. 18 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dal 01/01/2022 sottoscrizione e scadono il 31/12/2024.
2. La convenzione produce effetti sotto il profilo economico, finanziario sugli esercizi finanziario 2022, 2023, 2024;

## Art. 19 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis Tab. B) D.P.R. 642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell’art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte.

*Per la Regione Emilia-Romagna
 Il Direttore Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*

*Francesco Raphael Frieri*

*(firmato digitalmente)*

*Per la Provincia / Città Metropolitana*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(firmato digitalmente)*